

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 16/06/2003 n. 3358
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

La circostanza che il disciplinare di gara non abbia ripetuto anche per la richiesta dei documenti all'aggiudicatario provvisorio ai sensi dell'art.10, comma 1 quater, ultima parte della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., l'indicazione espressa della perentorietà del termine assegnato assume un significato preciso - nel senso della natura meramente sollecitatoria del termine stesso -nell'ambito di una regolamentazione speciale della gara che ha previsto in tre distinte norme la disciplina delle modalità di presentazione dei documenti di volta in volta richiesti prima ai concorrenti, poi ai sorteggiati ed, infine, all'aggiudicatario provvisorio, precisando solo nei primi due casi la natura perentoria del termine stabilito e rinviando ad una norma generale, che non implica necessariamente la perentorietà del termine, nel terzo caso.L'art. 10 comma, 1-quater, ultima parte, della legge 109/94, per disciplinare questa terza ipotesi, infatti, differenzia nettamente il procedimento da seguire per la richiesta dei documenti all'aggiudicatario provvisorio rispetto a quello valido per la richiesta dei documenti ai concorrenti sorteggiati.In primo luogo il termine di dieci giorni non è assegnato ai concorrenti per presentare la documentazione, ma all'Amministrazione per richiederla all'aggiudicatario provvisorio ed il termine decorre dalla conclusione delle operazioni di gara. Si tratta con evidenza di due fattispecie ben diverse.In secondo luogo, solo con riguardo al caso che l'aggiudicatario o il secondo graduato "non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni" è prevista l'applicazione delle sanzioni previste nella prima parte dello stesso comma 1-quater per la mancata tempestiva produzione dei documenti da parte dei concorrenti sorteggiati. La disposizione in esame non contiene perciò alcun riferimento al rispetto del termine fissato nella prima parte della disposizione stessa a carico dei sorteggiati da parte dell'aggiudicatario.E', quindi, consentito all'Amministrazione non solo di fissare un termine perentorio ovvero indicare semplicemente un termine dilatorio per gli adempimenti in parola ma, sulla base della valutazione degli interessi pubblici considerati prevalenti, anche di consentire integrazioni della documentazione o correzioni della stessa per agevolare la prova della sussistenza dei requisiti richiesti da parte del soggetto risultato vincitore nel confronto concorrenziale e quindi più idoneo alla esecuzione dei lavori (in questo senso anche l'atto di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 15/2000).